

# Regolamento comunale

per la disciplina delle attività temporanee  
e di manifestazioni in luogo pubblico o  
aperto al pubblico

# **Regolamento comunale per la disciplina delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento disciplina ai sensi del comma 1, dell'articolo 16 della L.R. 28/01, e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, le attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, e le relative modalità di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle stesse.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. *Attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
2. *Attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee:
  - a) i cantieri: cantieri edili, stradali ed assimilabili;
  - b) manifestazioni a carattere temporaneo: le serate musicali, i concerti, la musica dal vivo o qualsiasi altra attività musicale da chiunque esercitata, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.
  - c) attività agricole temporanee e stagionali;
  - d) attività che prevedono l'uso di attrezzature rumorose e specifiche.
3. *Fascia costiera*: la fascia di territorio compresa entro i 500 metri di distanza dalla linea di costa.

IIIIIIII

## **Articolo 3**

### **Disposizioni generali**

Tutte le attività indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera a) e b) del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Per le suddette attività rumorose, devono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle

apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tali attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovranno rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa stabilita dalla Delibera Regionale n. 896 del 24.06.2003 di attuazione della Legge Regionale 28/01, tranne nei casi specificatamente disciplinati dal presente regolamento.

In base ai criteri generali stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale 896 del 24.06.2003 si stabilisce che all'interno del territorio Comunale, ai soli fini dello svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono presenti aree di tipo B e C.

#### **Articolo 4**

##### **Autorizzazioni**

I soggetti che intendano svolgere a qualsiasi titolo le attività indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b) devono richiedere apposita autorizzazione al Comune firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, utilizzando il modello in **allegato A**, e producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
- d) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo.

In ogni caso le autorizzazioni non potranno consentire un limite di pressione sonora superiore a quello stabilito dalla Delibera Regionale n. 896 del 24.06.2003 fissato in 70 db in facciata alla casa più disturbata.

Potranno essere autorizzate attività oltre l'orario stabilito dalle normative di settore esclusivamente durante il periodo estivo (luglio ed agosto). La deroga all'orario non potrà comunque essere superiore ad un'ora. In questo caso la richiesta dell'autorizzazione dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata alle lettere a, b, c e d, anche dall'ulteriore documentazione consistente nella certificazione di impatto acustico presentata nei modi previsti dall'**allegato B**.

Potranno altresì, esclusivamente per le attività di cantiere, essere concesse deroghe ai limiti di emissione acustica ed agli orari, in casi eccezionali e documentabili, ed in tutti i periodi dell'anno, previa presentazione della richiesta da parte del titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, utilizzando l'**allegato C**.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## **Articolo 5**

### **Attività temporanea di cantieri**

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di immissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi, sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite stabilito dalla Delibera Regionale n. 896 del 24.06.2003 rilevato in facciata all'edificio con l'ambiente abitativo più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività di cantiere.

L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune secondo le indicazioni dell'articolo 4, e presentando l'**allegato A** debitamente compilato e sottoscritto.

Qualora il titolare ovvero legale rappresentante o il responsabile dell'attività di cantiere valutiche, a causa di motivi particolari, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica presentando l'**allegato C**, debitamente compilato e sottoscritto.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

## **Articolo 6**

### **Attività agricole temporanee e stagionali**

Ai sensi del comma 4, dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare alcuna documentazione.

## **Articolo 7**

### **Manifestazioni a carattere temporaneo**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo le serate musicali, i concerti, la musica dal vivo o qualsiasi altra attività musicale da chiunque esercitata, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre

occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari e i valori limite di emissione indicati dalla Delibera Regionale n. 896 del 24.06.2003. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (Tm) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che volessero svolgere le attività indicate all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente regolamento, dovranno richiedere apposita autorizzazione utilizzando **l'allegato A**.

Il titolare ovvero legale rappresentante o il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo, se ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di orario previsti dalle norme in vigore, deve inoltrare al Comune apposita domanda in deroga specifica descritta in **allegato B** al presente regolamento, integrandola con una relazione redatta da un tecnico competente in acustica. Lo stesso soggetto dovrà altresì dichiarare che installerà al sistema di amplificazione un fermo meccanico non manomettibile, regolato ad un valore tale da rispettare il limite di rumore autorizzato. Potranno essere autorizzate attività oltre l'orario stabilito dalle normative di settore esclusivamente durante il periodo estivo (luglio ed agosto). La deroga all'orario non potrà comunque essere superiore ad un'ora.

Il Comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARPAM.

Il numero massimo di deroghe ammissibili per ciascun richiedente potrà essere determinato dalla Giunta.

## **Articolo 8**

### **Uso di attrezzature rumorose specifiche**

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, fatte salve le autorizzazioni richieste da altre norme comunitarie, statali, regionali o comunali, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- ⊗ **Attrezzature da giardino:** nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- ⊗ **Cannoncini per uso agricolo:** l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino centro abitato, con cadenza di sparata non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- ⊗ **Pubblicità fonica:** la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

- ⊗ Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli non deve essere continuo, ma modulato (cioè con emissione alternata di suoni di diversa tonalità) e non deve superare la durata complessiva di 3 minuti.
- ⊗ Dispositivi ad onda d'urto per la difesa anti-grandine: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- ⊗ Attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, etc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

## **Articolo 9**

### **Misure e controlli**

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'articolo 2, comma 6 della Legge n. 447/1995.

Tutti i valori, salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione previste dalla normativa in vigore.

Non si applica il limite di emissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

Le forze dell'ordine deputate al controllo si dovranno avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina, sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 23 della Legge Regionale Marche del 14.11.2001 n. 28.

**ALLEGATO A**

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
61037 - MONDOLFO**

**OGGETTO: Istanza di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b) del Regolamento comunale per la disciplina delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ c.f./p.iva \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinario di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di rispettare i limiti di pressione sonora stabiliti dalla Delibera Regionale n. 896 del 24.06.03 (70 db in facciata alla casa più disturbata).

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma  
\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
61037 - MONDOLFO**

**OGGETTO: Istanza per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che non rispettino gli orari stabiliti dalla normativa vigente.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede in

\_\_\_\_\_ c.f./p.iva \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, ai sensi della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinario di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di rispettare i limiti di pressione sonora imposti dalle normative vigenti.

Allega la relazione acustica dell'attività di cui si chiede la deroga di orario redatta da tecnico competente in acustica, come definito dall'art. 2 comma 6 della 447/95, che contiene:

1. La situazione acustica, in assenza dell'attività di cui si chiede la deroga di orario, presso la facciata degli edifici di civile abitazione più interessati al disturbo acustico;
2. La descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
3. Pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) nella quale risultano gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

Il sottoscritto dichiara che installerà al sistema di amplificazione un fermo meccanico non manomontabile, regolato ad un valore tale da rispettare il limite di rumore autorizzato.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

T in bro/Firma

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO C**

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
61037 - MONDOLFO**

**OGGETTO : Domanda in deroga speciale per CANTIERE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ c.f./p.iva \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, ai sensi della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- 5 un cantiere mobile o assimilabile
- 5 un cantiere stradale o assimilabile
- 5 ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- 5 \_\_\_\_\_

con sede in via \_\_\_\_\_ all'altezza del civico \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

- 5 gli orari previsti dalla vigente normativa
- 5 i valori limite previsti dal provvedimento del Sindaco

per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma \_\_\_\_\_

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO :

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 28.06.2004;
- Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 29.07.2004 al 13.08.2004;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 14.08.2004 al 29.08.2004.

Mondolfo, li 30.08.2004